



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 aprile 2013 (04.04)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0202 (COD)  
2011/0203 (COD)**

---

**7748/13  
ADD 2**

**EF 52  
ECOFIN 216  
CODEC 651**

**ADDENDUM 2 ALLA NOTA PUNTO "I"**

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del:     | Segretariato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| al:      | Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto: | Regole rivedute relative ai requisiti patrimoniali (CRD IV) <b>[prima lettura]</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento</li><li>b) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario<ul style="list-style-type: none"><li>- Dichiarazioni degli Stati membri</li></ul></li></ul> |

---

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni degli Stati membri.

## **Dichiarazione di Ungheria, Malta, Polonia e Romania**

L'Ungheria, Malta, la Polonia e la Romania accolgono con favore l'accordo politico sul pacchetto CRD IV/CRR in quanto esso è della massima importanza per attuare l'accordo Basilea 3 ed imporre requisiti più rigorosi per rafforzare la stabilità finanziaria dell'UE. Tuttavia, a causa delle difficoltà per quanto riguarda sia il rispetto degli obblighi normativi che l'applicazione, nutriamo seri dubbi circa il termine di attuazione previsto nella proposta. A nostro avviso un termine di attuazione realistico dovrebbe essere almeno 12 mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Dichiariamo che faremo del nostro meglio per introdurre le modifiche necessarie nel diritto nazionale prima del termine di attuazione fissato nella direttiva. Ciononostante, in caso di ritardo, è nostra ferma convinzione che, in linea con l'intento da essa dichiarato, la Commissione europea si avvarrà del suo potere discrezionale riguardo all'avvio di un'eventuale procedura di infrazione, tenuto conto dei progressi e degli sforzi degli Stati membri e delle loro procedure legislative nazionali.

## **Dichiarazione della Repubblica ceca**

La Repubblica ceca riconosce l'estrema importanza del pacchetto CRD IV nel quadro generale della regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE e, pertanto, accetta il pacchetto di compromesso.

Tuttavia la Repubblica ceca ribadisce ancora una volta il suo fondamentale disaccordo con il disposto dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), secondo capoverso della direttiva CRD IV relativo all'equilibrio di genere negli organi di gestione. La Repubblica ceca continua a ritenere che nei trattati non vi sia una valida base giuridica per l'adozione della disposizione succitata e che, in ogni caso, essa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

La Repubblica ceca sottolinea inoltre che la sua accettazione del compromesso sul pacchetto CRD IV nel suo complesso non pregiudica in alcun modo la posizione della Repubblica ceca circa il progetto di direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione delle società attualmente in discussione in seno agli organi del Consiglio.

Nonostante il suo generale disaccordo con l'articolo 86, paragrafo 2, lettera a, secondo capoverso del progetto di direttiva CRD IV, la Repubblica ceca sottolinea che, a suo giudizio, tale disposizione non obbliga in alcun modo i comitati per le nomine a stabilire una quota obiettivo per il genere sottorappresentato nella composizione dell'organo di gestione. La Repubblica ceca sottolinea inoltre che non accetterà alcuna modifica dell'attuale testo di compromesso che preveda obblighi ancora più stringenti per l'equilibrio di genere negli organi di gestione.

## **Dichiarazione del Regno Unito sulle regole rivedute relative ai requisiti patrimoniali (CRD IV)**

Il Regno Unito non può sostenere:

- a) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- b) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Questo pacchetto legislativo ha lo scopo di garantire la stabilità finanziaria ed il rispetto degli impegni internazionali dell'UE nel settore della regolamentazione bancaria.

Il Regno Unito teme che la normativa possa non essere conforme all'accordo Basilea 3 per le banche operanti a livello internazionale in alcuni importanti settori e attende quindi valutazioni internazionali in materia.

Il Regno Unito rileva, tra l'altro, che le disposizioni in materia retributiva non sono state oggetto di alcuna valutazione di impatto e non sono coerenti con i principi concordati a livello internazionale. Il Regno Unito ritiene che esse siano dannose per la stabilità finanziarie e la solidità degli enti creditizi interessati.

---